



Comune di Aliano

Provincia di Matera

C.A.P. 75010
Piazza Garibaldi, 16

C.C.P. 12568754
Sito Web: www.comune.aliانو.mt.it

Tel. 0835/568038
Fax 0835/568196

PROT. 2113 del 26/05/2020

ORDINANZA N. 18 del 26.05.2020

ULTERIORI DISPOSIZIONI COVID-19 "CORONAVIRUS"

Oggetto : EMERGENZA PER PANDEMIA COVID-19 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MERCATI SU AREA PUBBLICA .-

Rilevato che, a seguito della situazione emergenziale nazionale derivante dalla diffusione del virus COVID19, era stato necessario sospendere le attività commerciali, tra le quali anche quelle svolte su aree pubbliche (mercati e fiere);

Premesso che, nel comune di Aliano, si svolgono i seguenti mercati settimanali:

- mercato giornaliero (alimentare e non alimentare);
- mercati quindicinali;

Considerato che :

- l'evolversi della situazione epidemiologica nel territorio regionale, continua a confermare una inversione della dinamica dei contagi ;

Verificato che, da sopralluogo effettuato dalla Polizia Locale, e' attuali aree mercatale risultano idonee ad ospitare i mercati, poiché sono garantite tutte le misure specifiche che possono consentire lo svolgimento degli stessi;

Visto il D. Lgs. 114/98;

Vista la Legge Regionale n. 23 del 30 settembre 2008 disciplina il commercio al dettaglio su aree private in sede fissa, e su aree pubbliche;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche ; Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00;

Al fine di garantire la salute l'utenza coinvolta nelle attività produttive è necessario che i singoli settori di attività rispettano i principi di declinazione di protocolli condivisi di settore tengano conto della coerenza con la normativa vigente, incluso il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" aggiornato al 24 aprile 2020:

ORDINA

Con decorrenza da giovedì' 28/05/2020, in occasione dello svolgimento dei MERCATI SU AREA PUBBLICA , l'applicazione delle seguenti disposizioni:

- I titolari di posteggio dovranno occupare gli spazi indicati dal personale e comunque garantendo una distanza fra un banco e l'altro di almeno metri 2,50; -

L'orario di svolgimento delle operazioni di vendita sarà ricompreso fra le ore 8 e le ore 13; -

l'accesso all'area del mercato per le operazioni di installazione viene stabilito alle ore 7 ed entro le ore 14 l'area dovrà essere lasciata libera e pulita;

- la capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area mercatale, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi, (1 posteggio –due persone)

consentendo l'accesso ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;

- sino a nuove disposizioni, è individuato come Covid- manager il Responsabile della Polizia Locale e/o suo delegato che entrerà in servizio per il mercato e che avrà il compito di coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza;

- vengono limitati gli ingressi e le uscite all'area mercatale individuando come unico posto di accesso ;

Dovranno, altresì, essere osservate le seguenti misure:

- sarà rilevata, da parte di personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari, mediante idonee strumentazioni la temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato; a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, la persona dovrà ritornare alla propria abitazione, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante;

- il rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;

- l'obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;

- la presenza di non più di due operatori per ogni posteggio.

2)E' consentita la vendita in forma itinerante a "posto fisso" a condizione delle norme di sicurezza sopra riportate.

Le presenti disposizioni restano in vigore fino a nuove norme di carattere nazionale o regionale.

Copia del presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line, riportato avviso sul sito web istituzionale e ampia diffusione sui canali social.

La Polizia locale è incaricato per la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Basilicata ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 1034 del 1971, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.

Aliano, li 26.05.2020



IL SINDACO